



CONVITTO NAZIONALE di STATO "T.CAMPANELLA"

Scuole statali annesse: **Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo**

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it

E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it



CONVITTO NAZIONALE "T. CAMPANELLA"
Prot. 0022195 del 13/09/2021
(Uscita)

Alle famiglie
Ai docenti/Educatori
Al Personale ATA
Referente Covid

Sito web: www.convittocampanella.edu.it

Bacheca Argo Docenti

Bacheca Argo Genitori

Bacheca Argo ATA

Circolare n. 5 Docenti/Educatori

Circolare n. 5 Genitori

Circolare n. 5 Personale ATA

Oggetto: assenze degli alunni: procedura di rientro a scuola.

In riferimento all'oggetto, richiamando la nutrita normativa vigente, si forniscono di seguito alcune indicazioni, che potrebbero essere riviste a seguito di eventuali ulteriori specifiche emanate dagli organi competenti:

- 1. Assenza per motivi diversi da malattia** – Se la famiglia ritiene di coinvolgere lo studente/la studentessa in attività extra scolastiche che confliggono con la frequenza avrà cura di darne preventivo avviso alla scuola tramite il modulo "Avviso preventivo" (**Allegato n. 1**). Se l'assenza è dovuta a motivi diversi dalla malattia e non vi è stato Avviso preventivo, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale produce per iscritto al rientro l'autocertificazione (**Allegato n. 2**) e l'alunno/a può essere riammesso/a a scuola. Giustificherà tempestivamente tramite registro elettronico.

Se un alunno rientra da un paese estero, la famiglia deve informarsi sulle limitazioni stabilite e seguire rigorosamente i protocolli indicati.

Nel caso in cui sorgessero sintomatologie che facciano ricadere l'assenza nei casi di seguito indicati è fatto obbligo alla famiglia di dichiararlo e di seguire le indicazioni più restrittive del caso per come è emerso.

- 2. Assenza per malattia (entro 5 giorni)**. Se l'assenza è dovuta a ragioni di salute che, con assoluta certezza, non sono riconducibili al COVID-19 (a titolo esemplificativo, dolore ai denti, trauma...) il genitore/titolare della responsabilità genitoriale compilerà l'autocertificazione (**Allegato n. 3**).

Anche in tal caso le famiglie giustificheranno l'assenza sul registro elettronico.

Tutte le assenze per motivi non sanitari (motivi familiari, ecc), oppure per motivi sanitari non correlati a COVID-19, ma per periodi inferiori a quelli per cui è previsto il certificato medico di rientro, potranno essere giustificate dai genitori con autocertificazione.

Al rientro a scuola, al fine di garantire l'immediata partecipazione dell'alunno alla lezione, l'autocertificazione (**allegato n. 2 o allegato n. 3**) dovrà essere presentata brevi manu dall'alunno al

docente della prima ora il quale, attraverso il collaboratore scolastico, la trasmetterà in segreteria per la successiva registrazione agli atti della scuola. In mancanza di autocertificazione l'alunno non potrà essere riammesso a scuola.

La comunicazione preventiva dell'assenza (**allegato n. 1**) potrà essere presentata dai genitori sia tramite email all'indirizzo istituzionale e sia brevi manu al docente della classe che provvederà, per il tramite del collaboratore scolastico, a trasmetterla in segreteria.

- 3. Assenza per malattia (oltre 5 giorni).** In caso di assenza superiore ai cinque giorni per motivi di salute ordinari, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un certificato che l'alunno/a può rientrare scuola. Le famiglie, comunque, giustificheranno l'assenza anche sul registro elettronico.
- 4. Assenza a seguito dell'allontanamento da scuola per sintomi correlati al COVID-19 -** Se l'assenza interviene a seguito dell'allontanamento da scuola per sintomi correlati al COVID-19, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale compilerà, all'atto del ritiro da scuola, l'apposito modulo (**Allegato n. 4**) in cui si assume la responsabilità di rivolgersi tempestivamente al proprio Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale; il rientro a scuola sarà possibile solo dopo che il pediatra/medico ha effettuato le valutazioni del caso e **ha prodotto relativo certificato di nulla osta alla ripresa delle lezioni.**

Si precisa che, la sola rinorrea/rinite (raffreddore), non può essere considerata motivo di allontanamento (percorso COVID/allontanamento) in quanto non incompatibile con la partecipazione all'attività scolastica. I docenti, considerata la complessità della procedura per la riammissione a scuola, attiveranno la procedura di allontanamento dopo aver attentamente osservato i sintomi riconducibili a eventuale positività al Covid 19 (Febbre > di 37.5° - difficoltà respiratoria o fiato corto - oppressione o dolore al petto - perdita della facoltà di parola o di movimento - tosse secca - perdita del gusto e/o dell'olfatto - mal di testa -diarrea- ect.).

Gli allegati sono reperibili sul sito della scuola nella sezione MODULISTICA FAMIGLIE.

Assenza positività COVID-19 e QUARANTENA

Per la gestione delle assenze in caso di positività al COVID-19 o in caso di quarantena si farà riferimento a quanto disposto dal Ministero della Salute con nota prot. 36254 dell'11 Agosto 2021.

Assenza per QUARANTENA - soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

I contatti asintomatici ad **alto rischio (contatti stretti)** di casi COVID-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni *possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2*

I contatti asintomatici a **basso rischio** di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni *non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.*

Assenza per QUARANTENA - soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

I contatti asintomatici ad **alto rischio (contatti stretti)** di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento, non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni ...*possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test*

molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2

I contatti asintomatici a **basso rischio** di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni... *non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.*

L'assenza causa quarantena è disposta dal Dipartimento di Prevenzione nei confronti di soggetti individuati tra i contatti stretti di caso confermato; il rientro a scuola al termine di tale periodo sarà possibile, salvo ulteriori diverse indicazioni, previa esibizione di certificazione medica.

Assenza per casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo (Tabella 2). Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 2). In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). **Casi positivi a lungo termine**in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno.*

L'assenza è disposta dal Dipartimento di Prevenzione nei confronti di soggetti individuati positivi al COVID-19; il rientro a scuola al termine di tale periodo sarà possibile, salvo ulteriori diverse indicazioni, previa esibizione di certificazione medica di avvenuta negativizzazione.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

dr.ssa Francesca Arena

documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa